

STATUTO

LUMINA COOPERATIVA SOCIALE - ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA
PIERO GOBETTI 14

Numero REA: VV - 222006

Codice fiscale: 03915740793

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

	to che viene approvato dai soci fondatori nel seguente testo:	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	"LUMINA COOPERATIVA SOCIALE - ETS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	
	Art. 1 - Denominazione	
	E' costituita - ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381	
	(di seguito chiamata " legge n. 381/1991 "), del codice civi-	
	le, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (di seguito chiamato	
	"d.lgs. n. 112/2017"), e del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117	
	(di seguito chiamato "d.lgs. n. 117/2017") - una società coo-	
	perativa sociale con la denominazione "LUMINA COOPERATIVA SO-	
	CIALE - ETS" .	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vibo Valentia,	
	all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	La cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, può	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali ope-	
	rative, quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursa-	
	li, filiali senza stabile rappresentanza, nonché trasferire	
	l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra	
	indicato.	
	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasfe-	

	rimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferi-	
	mento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra	
	indicato.	
	Art. 3 - Durata	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il di-	
	ritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	Art. 4 - Disposizioni di riferimento	
	Per tutto quanto non espressamente previsto in questo statu-	
	to e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le vi-	
	genti disposizioni sulle cooperative sociali previste dalla	
	legge n. 381/1991, e successive modificazioni, le disposizio-	
	ni del codice civile, del d.lgs. n. 112/2017 e del d.lgs. n.	
	117/2017, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
	sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la discipli-	
	na cooperativistica.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio di e-	
	sercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma 2 dell'art. 2519 cod. civ. e si accerti al-	
	tresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto	
	un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare	
	lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sem-	
	preché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	

	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 5 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n.	
	381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della	
	legge n. 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associa-	
	ta dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per	
	i soci lavoratori o beni e servizi nei settori di cui all'og-	
	getto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle otte-	
	nibili sul mercato.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001, n. 142 (di seguito chiamata " leg-	
	ge n. 142/2001 "), e successive modificazioni, il socio lavo-	
	ratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rap-	
	porto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	

	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dal-	
	la legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalle	
	disposizioni tempo per tempo vigenti, compreso il rapporto	
	di associazione in partecipazione, con cui contribuisce, co-	
	munque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.	
	Al trattamento economico dei lavoratori della cooperativa si	
	applicano le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. n.	
	112/2017.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 6 - Oggetto sociale	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come in precedenza	
	definito, la cooperativa ha per oggetto:	
	- a) con riguardo all'art. 1, comma 1, lettera a), della leg-	
	ge n. 381/1991 , la gestione di servizi socio-sanitari ed edu-	
	cativi orientati per lo più ai bisogni di persone con defi-	
	cit motori, sensoriali, psichici, nell'apprendimento e nella	
	relazione di genere, e in particolare:	
	a.1) diagnosi precoce tramite una valutazione psicodiagno-	

	stica con self-report, interviste semi-strutturate, batterie	
	testiche psicologiche (ad esempio neuropsicologiche, proiet-	
	tive, test di intelligenza e così via), inventari di persona-	
	lità e tecniche di osservazione;	
	a.2) interventi abilitativi e psico-educativi per i disturbi	
	dello spettro autistico, quali analisi applicata del compor-	
	tamento (ABA), TEACCH (Treatment and Education of Autistic	
	and related Communication handicapped Children), DENVER MO-	
	DEL, Floortime, TED, intervento psicomotorio e logopedico;	
	a.3) diagnosi e trattamento dei disturbi del neurosviluppo	
	in genere secondo le linee guida dettate dal Ministero della	
	salute, altre attività sanitarie rese prevalentemente ad in-	
	tegrazione di quelle socio-assistenziali, come trasporto di	
	farmaci, trasporto medicale e sanitario con ambulanza, assi-	
	stenza domiciliare con personale sanitario, medico e infer-	
	mieristico, attività di integrazione sociale nell'ambito	
	dell'assistenza primaria, gestione di strutture residenziali	
	ad elevata intensità assistenziale e sanitaria, gestione di	
	ambulatori infermieristici e medici (ad esempio laboratori	
	di analisi, di diagnostica, di odontoiatria, terapia medica	
	e riabilitativa, e così via);	
	a.4) realizzazione di iniziative di supporto educativo, assi-	
	stenziale e psicologico attraverso l'organizzazione e la ge-	
	stione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni	
	della collettività in genere e, in particolare, servizi a fa-	

	vore di minori, persone portatrici di disagio psichico, neu-	
	rologico e/o sociale, anziani, persone con disabilità, perso-	
	ne con disturbi specifici dell'apprendimento;	
	a.5) erogazione di prestazioni per favorire il rafforzamento	
	del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vi-	
	ta, rispettando la sua autodeterminazione;	
	a.6) gestione di campi di formazione e aggiornamento rivolti	
	al personale della cooperativa ed esterno, al fine di consen-	
	tire l'utilizzo delle più recenti conoscenze scientifiche e	
	dei più recenti interventi ai fini terapeutici ed abilitati-	
	vi, mediante rilascio di idonea attestazione;	
	a.7) gestione di gruppi appartamento per soggiorni tempora-	
	nei rivolti sia a ragazzi che ad adulti seguiti da una figu-	
	ra specializzata che ventiquattro ore al giorno affianchi il	
	gruppo appartamento favorendo l'inclusione e l'apprendimento	
	delle autonomie;	
	a.8) gestione di centri semiresidenziali e residenziali di	
	accoglienza e formazione rivolti a persone con disabilità	
	che vogliono vivere un percorso di vita indipendente ed a	
	persone (adulte e/o minori) che vivono una condizione di fra-	
	gilità/difficoltà e che durante il loro soggiorno supportino	
	le persone con disabilità nei loro percorsi di inclusione e	
	di sperimentazione di una vita indipendente;	
	a.9) attività di progettazione, di riabilitazione, di forma-	
	zione, di osservazione e di orientamento in ambito sociale;	

	a.10) allestimento di laboratori aperti di riabilitazione specialistica, di manualità ed espressività in genere;	
	a.11) attività di formazione e consulenza;	
	a.12) servizi e attività di sostegno psicologico e pedagogico individuale, di coppia e familiare al fine di supportare gli stati d'animo dipendenti da traumi, disturbi, dipendenze di ogni genere, nonché creazione di gruppi di supporto psicologico e/o terapeutico;	
	a.13) trattamento di persone che agiscono con violenza nelle relazioni intime;	
	a.14) trasporto sociale finalizzato all'accompagnamento della persona con disabilità nel tragitto da casa o da un centro fino al luogo di destinazione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, sanitarie e di altro genere;	
	a.15) attività ludico-ricreative e attività di sensibilizzazione e divulgazione;	
	- b) con riguardo all' art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991 , lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in particolare:	
	b.1) la gestione di esercizi di ogni tipo per la somministrazione al pubblico di alimenti (anche precotti e preconfezionati) e bevande (analcoliche, alcoliche e superalcoliche);	
	b.2) l'esercizio delle attività agricole principali e delle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 cod. civ.;	

	b.3) il confezionamento di articoli tessili;	
	b.4) il confezionamento di articoli di abbigliamento ed accessori;	
	b.5) la fabbricazione di articoli di maglieria;	
	b.6) la fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;	
	b.7) il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in tutte le forme consentite, anche per via telematica e anche con marchio proprio, di prodotti alimentari di qualsiasi genere, comprese le bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, di articoli tessili, di articoli di abbigliamento ed accessori, di articoli di maglieria, di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali;	
	b.8) attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale e al sistema del consumo critico, attento cioè alla provenienza dei prodotti venduti;	
	b.9) attività che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di sviluppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile (green economy), della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili;	
	b.10) attività di turismo ecologico, quali trekking, equitazione, visite guidate, settimane verdi, gestione di centri estivi per giovani anche a sfondo naturalistico-ambientale;	
	b.11) attività dirette alla tutela e al recupero dell'ambiente, quali progettazione, gestione, manutenzione e cura di a-	

	ree verdi;	
	b.12) esecuzione di lavori di manutenzione e ristrutturazio-	
	ne nel settore edile, di posa in opera di infissi, di rive-	
	stimento di pavimenti e di muri, di tinteggiatura e di posa	
	in opera di vetri;	
	b.13) esecuzione di piccoli lavori stradali, di lavori di se-	
	gnaletica stradale (orizzontale e verticale), di collocazio-	
	ne di cartellonistica;	
	b.14) attività di manutenzione di infissi e serramenti in le-	
	gno, nonché di restauro, riparazione e decorazione di mobili;	
	b.15) attività di collaborazione con le Università per la	
	realizzazione di percorsi formativi post laurea;	
	b.16) attività di riqualificazione di immobili pubblici, im-	
	mobili confiscati alla mafia, immobili appartenenti a priva-	
	ti da destinare alla realizzazione di case appartamento fun-	
	zionali allo svolgimento di una vita indipendente, dove even-	
	tualmente ospitare in misura ridotta persone in momentaneo	
	stato di difficoltà che vogliano supportare le persone svan-	
	taggiate nel loro percorso di indipendenza.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa socia-	
	le a scopo plurimo, di tipo A/B. L'attività di gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con l'atti-	
	vità finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate, in quanto i destinatari della seconda saranno in	
	parte i destinatari anche della prima. Saranno infatti le	

	persone svantaggiate i destinatari dell'attività sociale ed	
	educativa (attività di tipo A, legge n. 381/1991) e saranno	
	alcuni di questi a completare l'inserimento sociale tramite	
	il lavoro gestito dalla cooperativa (attività di tipo B, leg-	
	ge n. 381/1991). La connessione tra le due attività consi-	
	sterà anche nel fatto che durante l'inserimento lavorativo	
	delle persone svantaggiate potranno essere necessari inter-	
	venti a livello di servizi socio-sanitari ed educativi. Le	
	due attività saranno separate dal punto di vista dell'orga-	
	nizzazione amministrativa anche e soprattutto ai fini della	
	corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vi-	
	gente normativa.	
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sulla	
	base di convenzioni con enti pubblici, associazioni, privati	
	e in collaborazione con realtà di volontariato ovvero sulla	
	base di concessioni di enti pubblici.	
	La cooperativa può svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e le operazioni di natura immobiliare e mobiliare	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai me-	
	desimi, e così, tra l'altro, ad esempio:	
	- concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni	
	private;	
	- istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	

	pianti e magazzini necessari per l'espletamento dell'atti-	
	vità sociale;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, anche con la qualifica di impresa sociale, in società	
	di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività	
	analoghe o accessorie all'attività sociale, ciò con tassati-	
	va esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	
	- dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	- concedere avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia sot-	
	to qualsiasi forma agli enti cui la cooperativa aderisce,	
	nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti	
	previsti dalle leggi vigenti;	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione a enti	
	e organismi idonei.	
	La cooperativa può inoltre:	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione	
	di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59 (di seguito chiamata "legge n.	

	59/1992"), ed eventuali norme modificative e integrative;	
	- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabi-	
	le investimento e non di collocamento sul mercato.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'art. 2545-septies cod. civ.	
	Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività riserva-	
	te per legge ad iscritti a collegi, ordini o albi professio-	
	nali e a soggetti muniti di particolari requisiti non posse-	
	duti dalla cooperativa.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 7 - Soci cooperatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) le persone fisiche che hanno la propria residenza ovvero	
	operano nella zona in cui viene svolta l'attività sociale,	
	che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso	
	di una preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da	
	svolgere, nonché di capacità ed esperienza professionale at-	

	te alle mansioni da svolgere anche in funzione dell'avviamen-	
	to al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla normati-	
	va vigente applicabile, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge n. 381/1991, secondo il numero stabilito	
	dalla normativa vigente applicabile, ed a cui può essere cor-	
	risposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente so-	
	stenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dal-	
	la cooperativa per la totalità dei soci.	
	La cooperativa deve assicurare i volontari contro gli infor-	
	tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività,	
	nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Il volontario può essere socio della cooperativa o tramite	
	essa può svolgere la sua attività, ma la qualità di volonta-	
	rio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordina-	
	to o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retri-	
	buito con la cooperativa medesima.	
	Ai volontari si applicano le disposizioni di cui alla legge	
	n. 381/1991, al d.lgs. n. 112/2017 e agli artt. 17, 18 e 19	
	del d.lgs. n. 117/2017.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci associazioni o enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa o partecipano a società che, secondo la valuta-	
	zione dell'organo amministrativo, si trovano, per l'attività	
	svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. A tal	
	fine l'organo amministrativo deve valutare i settori e i mer-	
	cati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimen-	
	sioni imprenditoriali.	
	Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Art. 8 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	

	cooperatori, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, cod. civ., i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non può	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del	
	precedente art. 7.	
	Nella categoria speciale possono essere ammessi soci lavora-	
	tori che, in possesso dei requisiti di cui al precedente	
	art. 7, devono tuttavia completare la loro formazione o ef-	
	fettuare in modo graduale il proprio inserimento nella coope-	
	rativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio alla categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamen-	
	to in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 di	
	questo statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale ri-	
	sarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto, sia con riguardo al rapporto sociale	
	sia con riguardo al rapporto mutualistico, allo spirare del	
	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al-	
	la categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art.	
	13 di questo statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale può essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o di inserimento fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto	
	di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai pre-	
	cedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano	
	ai soci di cui all'art. 7 di questo statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del-	

	l'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio-	
	ni dei soci lavoratori.	
	Art. 9 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che deve contenere, se	
	trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, del-	
	la data e del luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non esercitare in proprio imprese in	
	concorrenza e di non partecipare a società che operino in	
	concorrenza con la cooperativa;	
	d) l'indicazione dell'ammontare della quota di capitale che	
	propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	questo statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti b), c) d), e), f), la domanda di	
	ammissione deve contenere:	

	a) l'indicazione della ragione sociale o della denominazione, della forma giuridica e della sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la specificazione della qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo può, comunque, richiedere all'aspirante socio le indicazioni e i documenti ad integrazione di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento della quota di capitale sottoscritta secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta	

	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e da	
	questo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta, che potrà essere li-	
	berata mediante conferimento di denaro, beni in natura o cre-	
	diti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza di questo statuto, dei regolamenti interni	

	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'at-	
	tività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di la-	
	voro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato, e ferme restando le esi-	
	genze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dal ricevi-	
	mento della relativa comunicazione, da fare con lettera rac-	
	comandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art. 12 - Recesso del socio	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperati-	
	va.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lette-	
	ra raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può attivare la procedura arbitrale disciplinata in que-	
	sto statuto.	
	Il recesso ha effetto, sia con riguardo al rapporto sociale	
	sia con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmes-	
	sa all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso	
	di ricevimento.	
	Art. 13 - Esclusione	

	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge:	
	a) nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) nei confronti del socio che non sia più in grado di con-	
	correre al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) nei confronti del socio che non ottemperi alle disposizio-	
	ni di questo statuto, dei regolamenti sociali e delle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;	
	d) nei confronti del socio che, previa intimazione da parte	
	degli amministratori con termine di almeno sessanta giorni,	
	non adempia al versamento della quota sociale sottoscritta o	
	ai pagamenti di somme dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) nei confronti del socio che venga a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7	
	o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concor-	
	renza con la cooperativa o che presti la propria opera pres-	
	so imprese private o pubbliche senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo;	
	f) nei confronti del socio che non sia più in condizione di	
	svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto socia-	
	le, ovvero che non adempia alla propria prestazione mutuali-	
	stica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavorato-	

	re, qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indica-	
	te nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 del-	
	la legge n. 142/2001, e nel caso di socio volontario che ab-	
	bia cessato la propria attività presso la cooperativa;	
	g) nei confronti del socio che arrechi, in qualunque modo,	
	gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o	
	comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello sco-	
	po mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) nei confronti del socio che abbia commesso gravi inadem-	
	pienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, da que-	
	sto statuto, dalle deliberazioni adottate degli organi socia-	
	li e dal regolamento o che ineriscono al rapporto mutualisti-	
	co;	
	i) negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, comma	
	1, cod. civ., nonché nei confronti del socio che venga con-	
	dannato per reati che importino l'interdizione anche tempora-	
	nea dai pubblici uffici o per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto e nei confronti del socio che venga sottoposto a	
	procedure concorsuali.	
	In presenza di cause oggettive date dall'impossibilità per	
	la cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinte-	
	resse allo scambio mutualistico da parte del socio, il prov-	
	vedimento di esclusione potrà avvenire dopo l'approvazione	

	del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è	
	verificata la cessazione del rapporto lavorativo ovvero alme-	
	no sei mesi dopo il licenziamento collettivo.	
	La risoluzione del rapporto per esclusione comporta l'automa-	
	tica estinzione dei rapporti mutualistici pendenti nei casi	
	in cui il rapporto di lavoro, ai sensi della nota prot. n.	
	5457/2020 della Direzione generale per la vigilanza sugli en-	
	ti cooperativi, venga a cessare per:	
	- giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato moti-	
	vo soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o	
	qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni	
	contrattuali di lavoro;	
	- perdita di appalto da parte della cooperativa con conse-	
	guente assunzione del socio presso diverso datore di lavoro,	
	in quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione	
	allo scambio mutualistico;	
	- dimissioni del socio.	
	Le motivazioni dell'esclusione dovranno essere sempre espli-	
	cite nella relativa delibera dell'organo amministrativo e	
	comunicare al socio nella notifica del provvedimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento, può proporre opposizione	
	nelle forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	

	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento.	
	Art. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata ai sensi del successivo art. 21, comma 4, lettera c),	
	la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo	
	scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della coope-	
	rativa.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al so-	
	cio a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni	
	può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interes-	
	si legali, entro un termine massimo di cinque anni.	

Art. 16 - Morte del socio		
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.		
Gli eredi o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.		
Nell'ipotesi di più eredi o legatari, i medesimi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società entro sei mesi dalla data del decesso.		
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, cod. civ.		
Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati		
La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove il rimborso stesso non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.		
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.		

	I soci esclusi per i motivi indicati nel precedente art. 13,	
	comma 1, lettere c), d), e), f), g) e h), dovranno provvede-	
	re al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La cooperativa può, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 cod. civ., compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote e del sovrapprezzo o dal pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite.	
	Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è ob-	
	bligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Art. 18 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	

	delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni di questo statuto e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra	
	la cooperativa e il socio secondo i criteri previsti dall'ap-	
	posito regolamento, i quali in via generale debbono conside-	
	rare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro qualifi-	
	ca professionale.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote, ciascuna del valore non inferiore a euro 25 (venti-	
	cinque) e centesimi zero né superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge; la quota complessiva detenuta da ciascun socio	
	non può essere superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui al successivo art. 21 e con il valore delle quote e-	

	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed a-	
	gli eredi o legatari dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 10;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) dalla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge	
	16 dicembre 1977, n. 904 (di seguito chiamata "legge n.	
	904/1977");	
	f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	o previsto per legge o da questo statuto.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	L'organo amministrativo può, ai sensi dell'art. 2529 cod.	
	civ., acquistare o rimborsare quote della società, purché	
	sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell'art.	
	2545-quinquies cod. civ. e l'acquisto o il rimborso è fatto	
	nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponi-	
	bili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 20 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	

	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 9, contro-	
	firmate per conferma ed accettazione dal potenziale acquiren-	
	te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali	
	dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti previsti dal precedente art. 7.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato.	
	Art. 21 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio in confor-	
	mità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	

	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'art. 2364 cod. civ., segnalate dall'organo ammini-	
	strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di que-	
	sta, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella prevista dalla legge;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge n.	
	59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	di della mutualità prevalente;	
	e) a riserva straordinaria;	
	f) alla riserva indivisibile di cui all'art. 12 della legge	
	n. 904/1977.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente art. 18	
	è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli	
	utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumen-	

	ti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori	
	in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	L'organo amministrativo redige il bilancio sociale ai sensi	
	dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 112/2017, e secondo le	
	linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e	
	delle politiche sociali.	
	Il bilancio sociale deve essere sottoposto all'approvazione	
	dell'assemblea, depositato presso il registro delle imprese	
	e pubblicato sul sito internet della cooperativa.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 22 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito agli aventi diritto, mediante lettera ovvero con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento (ad esempio fax o posta elettronica), al	
	domicilio o recapito risultante dai libri sociali, almeno ot-	
	to giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	

	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti gli amministratori,	
	nonché il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati,	
	e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore e i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, devono rilascia-	
	re apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti	
	della società, nella quale dichiarano di essere informati su	
	tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non op-	
	porsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 23 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio di esercizio e destina i ristorni e	
	gli utili;	
	2) approva il bilancio sociale redatto ai sensi dell'art. 9,	
	comma 2, del d.lgs. n. 112/2017, e secondo le linee guida a-	
	dottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politi-	
	che sociali;	
	3) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	

	ministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e deli-	
	bera sulla loro responsabilità;	
	5) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e di que-	
	sto statuto;	
	6) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e da questo statuto, nonché sugli ar-	
	gomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua appro-	
	vazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati al precedente art. 21.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla sua approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve aver	
	luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	

	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei ver-	
	bali delle assemblee.	
	Art. 24 - Costituzione e quozienti deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipa-	
	to, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della so-	
	cietà, tanto in prima che in seconda convocazione le delibe-	
	razioni devono essere prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 25 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 26 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	

	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non sono in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribui-	
	re più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare	
	della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità	
	e con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea possono farsi rappresentare, median-	
	te delega scritta che deve esser conservata dalla società,	
	soltanto da altro socio avente diritto al voto e che non sia	
	amministratore, revisore, sindaco o dipendente della so-	
	cietà, per come disposto dall'art. 2372 cod. civ.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	Art. 27 - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o, in mancanza, dal vice presidente. In caso	
	di loro assenza o impedimento, sarà presieduta dalla persona	

	designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non	
	socio, designato nello stesso modo. La nomina del segretario	
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomuni-	
	cazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel re-	
	lativo verbale:	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola-	
	re lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti.	
	Art. 28 - Consiglio di amministrazione	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un numero di membri variabile da tre a un-	
	dici, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di vol-	
	ta in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata an-	

	che a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio	
	di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi socia-	
	li, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'ap-	
	provazione del bilancio relativo al terzo esercizio della ca-	
	rica, e sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri il presidente ed il vice presidente.	
	Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-	
	giale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti	
	gli amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se	

	nominati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con	
	qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'av-	
	venuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, in modo che i destinatari ne siano infor-	
	mati almeno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purché in Italia.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza convocazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolger-	
	si anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto	
	di quanto previsto per l'assemblea dal comma 3 del preceden-	
	te art. 27.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di pa-	
	rità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario, che dovrà essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazio-	

	ne dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati al-	
	l'assemblea dalla legge o da questo statuto.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di eser-	
	cizio della delega. Non possono essere delegati i poteri con-	
	cernenti le materie indicate dall'art. 2381 cod. civ.,	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed e-	
	sclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rappor-	
	ti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mu-	
	tualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tempora-	
	nea ai sensi dell'art. 2545-octies cod. civ. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio di amministrazione o al vice presidente, nel caso	
	di assenza o impedimento del presidente, ed ai consiglieri	

	delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe loro conferi-	
	te.	
	Il presidente del consiglio di amministrazione, previa appo-	
	sita delibera del consiglio di amministrazione medesimo, può	
	conferire speciali procure per singoli atti o categorie di	
	atti ad altri amministratori oppure ad estranei con l'osser-	
	vanza delle disposizioni vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre co-	
	stituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli ammi-	
	nistratori così nominati restano in carica fino alla prossi-	
	ma assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea	
	per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata	
	d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale	
	può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministra-	
	zione. In caso di mancanza dell'organo di controllo il consi-	
	glio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e	
	rimane in carica fino alla sostituzione.	

	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli ammi-	
	nistratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità a questo statuto è stabilita dal	
	consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo	
	di controllo, se nominato.	
	Art. 29 - Organo di controllo e revisore	
	Ove si verificassero i presupposti di cui all'art. 2543, com-	
	ma 1, cod. civ., la cooperativa procede alla nomina dell'or-	
	gano di controllo costituito da un solo membro effettivo, i-	
	scritto nell'apposito registro dei revisori legali dei conti.	
	Il sindaco unico resta in carica per tre esercizi, e scade	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rie-	
	leggibile.	
	Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se elet-	
	ti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'art. 2399 cod. civ.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, decadenza o rinuncia del sindaco, l'assem-	
	blea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.	
	Il sindaco unico vigila sull'osservanza della legge e dello	
	statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazio-	

	ne ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizza-	
	tivo, amministrativo e contabile adottato dalla società e	
	sul suo concreto funzionamento. A tal fine, il sindaco può	
	in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di con-	
	trollo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli ammini-	
	stratori notizie, anche con riferimento a società controlla-	
	te, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti orga-	
	ni delle società controllate in merito ai sistemi di ammini-	
	strazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	vità sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei con-	
	ti ai sensi degli artt. 2409-bis e segg. cod. civ. e della	
	legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualisti-	
	ca.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assem-	
	blee dei soci e alle riunioni del consiglio di amministrazio-	
	ne e del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli artt. 2409-bis e segg.	

	cod. civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupp-	
	sti di cui all'art. 2543, comma 1, cod. civ., l'assemblea	
	procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre	
	membri effettivi e due supplenti, al quale si applicano le	
	norme precedentemente dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	In caso di morte, decadenza o rinuncia di un sindaco, suben-	
	trano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in ca-	
	rica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del col-	
	legio, da adottarsi, su iniziativa dell'organo amministrati-	
	vo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente	
	ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio	
	dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto	
	previsto per l'assemblea dal comma 3 del precedente art. 27.	
	Delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verba-	

	le, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del	
	collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 30 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomi-	
	na uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 - Devoluzione del patrimonio residuo	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	21, comma 4, lettera c);	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge n. 59/1992.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati da questo statuto ovvero dalle disposizioni tempo	
	per tempo vigenti, o altri che riterrà opportuni, sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le	
	maggioranze previste per le modificazioni di questo statuto.	

47 di 48

48 di 48